



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI,
L'INNOVAZIONE

LE SOCIETÀ E IL SISTEMA CAMERALE

DIVISIONE VII – ORDINAMENTO DEL SISTEMA CAMERALE
E PUBBLICITA' LEGALE D'IMPRESA

DIVISIONE VIII - FINANZA E FUNZIONAMENTO
DEL SISTEMA CAMERALE

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE,

LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

DIVISIONE VI - POLITICHE PER LE PMI, IL MOVIMENTO
COOPERATIVO E LE START UP INNOVATIVE.
RESPONSABILITA' SOCIALE D'IMPRESA E COOPERAZIONE
INDUSTRIALE INTERNAZIONALE

ALL' UNIONCAMERE

ALLE CAMERE DI COMMERCIO

CIRCOLARE N. 3724/C

e per conoscenza:

AL CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COM-
MERCIO - GUGLIELMO TAGLIACARNE

Oggetto: **Articolo 38, comma 5 del Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020.
Pubblicazione dei pareri in materia di Startup e PMI innovative.**

L'entrata in vigore della previsione di cui all'articolo 38, comma 5 del D.L. n. 34 del 2020 (cd Decreto rilancio) ha fatto emergere numerose richieste di chiarimento, provenienti da Camere di commercio, imprenditori, associazioni di categoria e da ultimo sintetizzate nella nota quesito dell'Unioncamere nazionale, con la quale si chiede l'interpretazione del disposto dell'articolo in commento, soprattutto in relazione all'efficacia temporale della disposizione.

Osserva giustamente l'Unione che «...il Decreto Legge n. 34/2020, all'art. 38, non fa alcun distinguo tra società già iscritte e scadute e società già iscritte e non ancora scadute alla data del 19 maggio 2020: questa seconda lettura consentirebbe ad un maggior numero di imprese di beneficiare della proroga prevista dal citato Decreto Legge».

La norma infatti non fissa un termine a partire dal quale essa trova applicazione, affermando che «il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative ... è prorogato di 12 mesi».

In linea generale, applicando i canoni ermeneutici tradizionali si dovrebbe ritenere che la legge non possa disporre che per il futuro, come *ex pluribus* rammentato dalla Suprema Corte con la Sentenza n. 16620 del 2013, fermo restando tuttavia, come precisa la stessa sentenza che «è, invece applicabile ai fatti, agli "status" e

Viale Boston 23 – 00141 Roma
Via Molise 2 – 00187 Roma
marco.maceroni@mise.gov.it
benedetta.francesconi@mise.gov.it
vincenzo.dimaro@mise.gov.it
dgv.div07@pec.mise.gov.it; dgv.div08@pec.mise.gov.it;
startup@pec.sviluppoeconomico.gov.it; pminnovative@pec.mise.gov.it
www.mise.gov.it



alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore».

Appare allora opportuno verificare la portata della norma cui la disposizione in parola accede. Il DL n. 34 del 2020, all'articolo 38 disciplina misure a favore dell'ecosistema delle startup innovative. In particolare, il comma in questione precisa tra l'altro che «Eventuali termini previsti a pena di decadenza dall'accesso a incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi». Inoltre, la relazione alla norma, reca testualmente che la «previsione è stata resa necessaria per l'impatto negativo dell'epidemia per il 2020 su tutto il settore delle startup».

Sembrerebbe pertanto che l'alternativa interpretativa sia se considerare la disposizione una proroga del termine (eccezionale) e quindi applicabile solo alle imprese regolarmente iscritte alla sezione speciale alla data del 19 maggio 2020, per le quali pertanto sarebbe consentito un termine di permanenza eccezionale di altri 12 mesi in sezione speciale, oppure considerare la disposizione in parola un dilattamento del termine di permanenza in sezione speciale a regime. Nel primo caso le imprese iscritte in sezione speciale avrebbero diritto ad una eccezionale permanenza di ulteriori dodici mesi, nel secondo il termine sarebbe di settantadue anziché sessanta mesi.

Se, come emerge chiaramente dalla relazione, e si evince dal contesto degli interventi normativi di questi ultimi due mesi, la disposizione in parola si propone di ridurre quanto possibile «l'impatto negativo dell'epidemia per il 2020 su tutto il settore delle startup» è a tale evento che si deve fare riferimento.

Pertanto una lettura possibile della norma potrebbe essere indirizzata nel senso di considerare l'ampliamento del periodo di permanenza in sezione speciale, limitato al periodo di crisi epidemica che, secondo il legislatore, ha costituito un'esternalità negativa insuperabile per l'ecosistema.

Pertanto si potrebbe presumere che le startup iscritte alla sezione speciale del registro alla data del 19 maggio u.s. rientrino nel regime di dilatazione del termine a settantadue mesi.

L'utilizzo del termine proroga da parte del legislatore, ancorché non sia fissato un termine finale di efficacia della previsione derogatoria, lascerebbe intendere che si sia in presenza di una norma eccezionale che svolge i propri effetti *una tantum*, in relazione all'emergenza pandemica.

Tutto ciò premesso si osserva che la norma prevede come conseguenza i seguenti effetti relativamente alla possibilità di fruire di misure incentivanti nel periodo di proroga: *«la proroga della permanenza nella sezione speciale del registro*



delle imprese non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente».

Per quanto di competenza di questo Ministero, si osserva che alla luce del chiaro disposto contenuto nell'ultimo periodo del comma 5 del citato art.38, l'eccezionale proroga di 12 mesi dell'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese riconosciuto alle startup iscritte alla data del 19 maggio 2020 (ovvero che in tale data non abbiano perduto il requisito temporale rappresentato dal decorso del termine di 60 mesi dalla loro costituzione, così come richiesto dall'art.25 del DL 179/2012, convertito in Legge n°221/2012) non dà diritto alle stesse di essere esonerate dal relativo pagamento del diritto annuale e dei diritti, di cui all'art.18 della Legge n°580/1993, né parimenti dà diritto alla possibilità di accedere alle agevolazioni fiscali, che, al momento per quanto di competenza di questa amministrazione, attengono agli sgravi fiscali previsti dal decreto 7 maggio 2019 di attuazione delle norme disciplinate dall'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 per le start-up innovative, e dall'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 per le PMI innovative, e agli incentivi fiscali in "*de minimis*" previsti dall'articolo 38, commi 7 e 8 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020, n. 128, alla data attuale in corso di conversione. Ne consegue, pertanto, che la start up risultante iscritta nella sezione speciale alla data del 19 maggio 2020 continuerà ad usufruire dei generali benefici fiscali e tributari e beneficiare, quindi, dell'esenzione dal pagamento del diritto annuale e dei diritti di cui al già citato art.18 Legge 580/93, fino al sessantesimo mese dalla sua costituzione, decorso il quale sarà obbligata al pagamento degli stessi anche continuando, eccezionalmente, ad essere iscritta per ulteriori 12 mesi nella suddetta sezione speciale.

I «termini previsti a pena di decadenza dall'accesso a incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi». La permanenza eccezionale di ulteriori 12 mesi nel Registro delle imprese secondo i criteri sopra identificati comporta che i termini per accedere ad incentivi pubblici o quelli per la relativa decadenza sono prorogati di 12 mesi, con esclusione delle agevolazioni fiscali e contributive di cui al punto 1 e ferma restando la verifica di compatibilità con i regimi di aiuti applicabili.

Con la Circolare 3696/C del 24 febbraio 2017, le due Direzioni generali competenti avevano dato indicazioni operative sulle modalità di iscrizione, modifica e cancellazione delle startup e delle PMI innovative dalle rispettive sezioni del registro delle imprese.

La parte finale della circolare era dedicata ad un sistematico riepilogo dei pareri emessi in materia.



Oggi a distanza di oltre tre anni, si reputa necessario aggiornare la lista dei pareri, evidenziando anche le ultime interpretazioni operate dall'attuale divisione VII della DGVECSSC in tema.

Pertanto la divisione VI della DGPIIPMI ha predisposto una sistematizzazione dei pareri e delle circolari riportate in una Guida sintetica, dove tali atti sono organizzati e catalogati per macroargomento e in tale ambito in ordine cronologico decrescente.

I pareri sono riportati in sintesi, con indicazione della data e numero di protocollo.

I richiamati pareri resi dalla soppressa divisione VI - registro delle imprese della DGMCCVNT sono pubblicati per esteso sul sito web del Ministero alle pagine <https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/registro-delle-imprese/startup> , <https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/start-up-innovative/start-up-act-normativa> e <https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/piccole-e-medie-imprese/pmi-innovative> .

Si segnala infine che è in corso di redazione una ragionata e sistematica raccolta dei quesiti più ricorrenti, e delle relative risposte, che pervengono alle caselle startup@mise.gov.it e pminnovative@mise.gov.it in capo alla DGPIIPMI e pareri.startup@mise.gov.it , che saranno oggetto di prossima pubblicazione.

Si rammenta a tal proposito che le prime due caselle di posta elettronica sono rivolte agli imprenditori ed alle CCIAA e rispondono sulle policy di settore. La terza casella è dedicata esclusivamente alle CCIAA e risponde ai quesiti in materia di costituzione, modifica e cessazione delle startup e PMI con particolare riferimento a quelle costituite ai sensi dell'articolo 4, comma 10 bis del DL 3 del 2015.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianluca Scarponi)
Firmato elettronicamente

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)
Firmato elettronicamente

Siglato digitalmente
Marco Maceroni
Maria Benedetta Francesconi
Vincenzo Maria Di Maro